

Caso 3 – Acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992

Se nessuna delle due condizioni introdotte dal Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025 (**CASO 1 e CASO 2**), è soddisfatta, possono trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992.

Tale disposizione consente al figlio di un cittadino italiano dalla nascita di acquisire la cittadinanza italiana qualora entrambi i genitori (o, ove applicabile, il tutore legale) rendano una dichiarazione con la quale richiedono la cittadinanza italiana per il minore.

CASO 3

Per poter beneficiare di tale disposizione, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- **uno dei genitori deve essere cittadino italiano dalla nascita (iure sanguinis).** Tale condizione non si applica qualora il genitore abbia acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione o in base ad altra disposizione di legge;
- **entrambi i genitori (compreso il genitore straniero), oppure il tutore legale, devono rendere la dichiarazione entro tre anni dalla nascita del minore** (oppure, se successivo, entro tre anni dalla data in cui il genitore italiano è stato legalmente riconosciuto come genitore del minore o dalla data dell'adozione avvenuta durante la minore età del minore).

Si precisa che:

- il minore che acquisisce la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, **non è cittadino italiano dalla nascita né per discendenza (iure sanguinis);**
- la cittadinanza italiana **si acquista a partire dal giorno successivo** a quello in cui sono stati soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge. Non viene quindi acquisita dalla nascita;
- entrambi i genitori devono rendere la dichiarazione **personalmente** davanti al Capo della Cancelleria Consolare;
- qualora i genitori non rendano la dichiarazione nello stesso giorno, la cittadinanza italiana potrà essere acquisita soltanto dopo che anche il secondo genitore avrà reso la propria dichiarazione.

Prima di poter fissare un appuntamento per la sottoscrizione della dichiarazione, devono essere presentati tutti i documenti necessari per l'aggiornamento della posizione del richiedente.

Tra questi possono rientrare:

- prova che il genitore italiano è cittadino italiano dalla nascita, rilasciata dal Comune italiano competente, oppure una dichiarazione sostitutiva che attesti tale circostanza;
- documentazione attestante quando e come i genitori e i nonni hanno acquisito una cittadinanza straniera, qualora tali informazioni non siano già state registrate presso l'Ambasciata e/o il Comune italiano competente;
- prova della residenza in Zambia o Malawi;
- documenti di identità dei genitori e del minore.